

COMUNE DI VESPOLATE

PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

DI

BARBIERE

PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA

ESTETISTA

(approvato con deliberazione C.C. n.22 del 10/07/2003)

Articolo 1

(Oggetto del Regolamento)

1) Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, sono disciplinate dalla legge 14 febbraio 1963 n° 161 modificata dalla legge 23 dicembre 1970 n° 1142, dalla legge 4 gennaio 1990 n° 1, dalla Legge Regionale 9 dicembre 1992 n° 54, e dalle disposizioni del presente regolamento; tra le attività sopra elencate sono comprese tutti gli istituti di bellezza o simili esercitate in luogo pubblico o privato (reparti di alberghi, hotels, ospedali, case di cura, palestre, piscine, centri medici specializzati, anche presso convivenze o su proprietà particolari FF.SS., aeroporti, porti di navigazione aerea, lacustre, fluviale ecc.) comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica d'impresa (individuali o societarie, di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività.

2) Con il termine "barbiere" si designano le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli e della barba e ogni altro servizio complementare che non comporta modifiche allo stato naturale del capello.

3) Con il termine "parrucchiere per uomo e donna" si designano le attività esercitate indifferentemente su uomo e donna relative al taglio dei capelli, l'acconciatura degli stessi, l'applicazione di parrucche, il taglio della barba, la manicure e la pedicure esclusivamente estetica ed ogni altro servizio complementare ad esclusione di quelli compresi nell'attività di estetista; tale termine equivale a quelli di "acconciatore maschile e femminile", "acconciatore unisex", "acconciatore maschile", "acconciatore femminile", "parrucchiere per signora", "parrucchiere per uomo", "parrucchiere pettinatrice" e dizioni similari.

4) Con il termine "estetista" si designa l'attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti; tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990 n° 1 secondo quanto previsto dal punto 1 dell'articolo 10 della medesima legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986 n° 713; sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Articolo 2

(Commissione comunale per la disciplina delle attività di barbiere parrucchiere per uomo e donna ed estetista)

1) E' costituita la Commissione Consultiva per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista ai sensi della legge 23 dicembre 1970 n° 1142, composta come segue:

- Sindaco o suo delegato che svolge funzioni di Presidente
- n° 3 rappresentanti effettivi e n° 3 rappresentanti i supplenti delle Associazioni Provinciali degli Artigiani maggiormente rappresentative sul territorio del Comune in rappresentanza delle categorie dei barbieri e dei parrucchieri per uomo e donna;
- n° 3 rappresentanti effettivi e n° 3 rappresentanti i supplenti dei Sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi;
- Il Dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente sul territorio o suo delegato;
- n° 1 rappresentante effettivo e n° 1 rappresentante e supplente della Commissione Provinciale per l'Artigianato o in sua assenza un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune;
- Il Dirigente del Comando della Polizia Municipale o un suo delegato.

Tale commissione Comunale Consultiva è integrata da n° 2 rappresentanti effettivi e n° 2 rappresentanti i supplenti delle Associazioni Provinciali degli artigiani maggiormente rappresentative sul territorio del Comune, in rappresentanza della categoria "estetista" per tutte le convocazioni che concernono l'esercizio dell'attività di estetista così come indicato dalla legge Regionale 54/92.

2) Funge da Segretario un dipendente del Comune.

3) La designazione dei componenti da parte delle Associazioni Artigiane e dei Sindacati dei Lavoratori deve essere comunicata al Sindaco entro 30 giorni dalla relativa richiesta; in caso di omessa designazione di alcuni membri il Sindaco assegna un ulteriore termine di 30 giorni per provvedervi; decorso anche quest'ultimo termine La Giunta Comunale provvede alla nomina dei membri già designati ed alla nomina dei membri mancanti individuandoli tra cittadini residenti nel territorio del Comune.

4) La Commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, in merito:

- la redazione del Regolamento e sue modifiche;
- le domande di autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi o trasferimento di quelli esistenti;
- il calendario e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi;
- l'adozione dei provvedimenti di annullamento, revoca, pronuncia di decadenza delle autorizzazioni;

- ogni altra questione riguardante la categoria.

Alla Commissione devono essere comunicati i subingressi nelle attività previste dal presente regolamento.

5) La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale e dura in carica cinque anni; i suoi membri possono essere rieletti.

6) La riunione della Commissione è valida solo se sia presente un numero di membri pari ad almeno la maggioranza assoluta dei componenti.

7) La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta; l'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

8) I membri della Commissione di cui al presente articolo che non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive, senza che intervengano i supplenti, debbono essere sostituiti.

Articolo 3

(Modalità di svolgimento della attività)

1) Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.

2) Tali attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionale esclusivamente al domicilio del cliente o presso il cliente da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione, o da loro dipendente incaricato, purché ciò avvenga in normale orario di lavoro e che il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso il laboratorio.

3) Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso Enti, istituti, uffici, ospedali, alberghi, hotels, centri commerciali, sedi o distaccamenti delle FF.AA. e simili, sempreché siano dotati di apposita autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi del presente regolamento.

4) Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le stesse attività possono essere autorizzate, se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte della Autorità competente nei locali adibiti all'esercizio dell'attività; detti locali devono, comunque, essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, e muniti di idoneo servizio igienico.

5) E' vietato l'esercizio di ciascuna delle attività oggetto del presente regolamento senza la regolare autorizzazione, anche se svolta a titolo di "dimostrazione" di prodotti della cosmesi o di altro; anche in questo caso dette attività sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi a norma del successivo articolo 5 escluso il requisito della distanza minima, nonché a condizione che:

a) le prestazioni non comportino alcun corrispettivo sotto alcuna forma;

b) le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso del libretto di idoneità sanitaria.

Tali prescrizioni non si applicano per ogni iniziativa strettamente legata all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli Enti o dalle Associazioni del comparto; i barbieri e i parrucchieri per uomo e donna, nell'esercizio delle loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico così come previsto dal comma 2 dell'articolo 9 della legge 4 gennaio 1990 n° 1, e della successiva legge regionale di applicazione, purché in possesso del libretto di idoneità sanitaria.

6) Le imprese esercenti le attività disciplinate dal presente regolamento possono cedere i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, senza l'obbligo di iscrizione al registro degli Esercenti il Commercio e in assenza dell'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n° 426.

Articolo 4

(Autorizzazioni rilasciabili alla stessa impresa - compresenza di attività diverse nel medesimo esercizio - società infrasettoriali)

1) Ad una stessa impresa individuale avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985 n° 443 non possono essere rilasciate più autorizzazioni se relative a esercizi posti in luoghi diversi.

2) In deroga al comma precedente, il Sindaco, sentita la Commissione, può tuttavia rilasciare ad una stessa impresa una ulteriore autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento presso una convivenza a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa e che tale attività sia diretta da persona in possesso della relativa qualificazione professionale.

3) Ad una stessa società artigiana avente i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985 n° 443 il numero di autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore al numero dei soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.

4) Ad una stessa società non artigiana e quindi non avente i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985 n° 443 possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio

sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualificazione professionale, in questo caso sull'autorizzazione amministrativa di cui ai seguenti articoli dovrà essere indicato il nome della persona incaricata della direzione dell'azienda;

5) Ad una stessa persona non è possibile ricondurre più di una autorizzazione amministrativa.

6) Tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio con il possesso di una unica autorizzazione amministrativa;

7) In deroga ai commi precedenti presso le convivenze, previo parere dei competenti Servizi Sanitari, lo stesso locale può essere adibito all'esercizio delle attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna congiunta a quella di estetista.

8) L'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, cui rispettivamente ai commi 2, 3 e 4 dell'art.1 del presente regolamento, può essere svolto previo rilascio di un'unica autorizzazione, a condizione che il titolare o soci siano in possesso delle relative qualificazioni professionali per coprire le attività: il possesso di distinti e separati ambienti, in questo caso, viene richiesto solo se l'autorizzazione amministrativa concerne l'attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, congiunta a quella di estetista; nel caso in cui, per recesso di soci o per altra causa venissero a mancare le qualificazioni per la copertura delle attività, l'autorizzazione dovrà essere adeguata di conseguenza.

9) Per quanto concerne l'attività didattica nel settore della formazione professionale delle attività di cui al presente regolamento, si fa riferimento alla legge Regionale in materia di formazione professionale; le attività ad esclusivo scopo didattico svolte da Enti Pubblici e/o privati finalizzate all'apprendimento, all'aggiornamento e alla formazione di una o più attività disciplinate dal presente Regolamento devono comunque essere autorizzate dal Comune; è fatto divieto di svolgere attività didattiche strutturate in locali autorizzati all'esercizio di attività professionali a norma del presente regolamento, nonché di svolgere - nei locali destinati ad attività didattiche - prestazioni professionali di cui al precedente articolo 1.

Articolo 5

(Autorizzazione amministrativa)

1) L'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 1 è soggetta ad apposita autorizzazione amministrativa, rilasciata all'impresa, nella quale sono indicate le generalità del responsabile tecnico qualificato e gli estremi del parere favorevole espresso dall'ASL competente sul territorio in merito ai requisiti igienico sanitari dei locali adibiti all'esercizio dell'attività.

2) L'autorizzazione è rilasciata all'impresa con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione Comunale appositamente istituita, sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento:
a) della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione oppure del direttore dell'azienda, così come previsto dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963 n° 161 modificata dalla legge 23 dicembre 1970 n° 1142, e dalla legge 4 gennaio 1990 n° 1 e dalla legge Regionale 9 dicembre 1992 n° 54, per ciascuna delle attività che si intendono esercitare.

b) dalla idoneità igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati ed ai requisiti di idoneità sanitaria del personale addetto.

Articolo 6

(Criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista)

1) Le autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista possono essere rilasciate solo ed unicamente nel rispetto di una distanza minima fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità di popolazione residente e fluttuante ed al numero di addetti in esercizio; tale distanza viene determinata entro anni 1 dall'entrata in vigore del presente regolamento dalla Giunta Comunale sentita la Commissione Comunale Consultiva di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

Tale distanza è calcolata ed aggiornata in relazione all'andamento demografico e per ciascuna delle tre attività disciplinate dal presente regolamento (parrucchiere per uomo e donna, barbiere, estetista).

La distanza è calcolata d'ufficio ogni 3 anni o comunque ogniqualvolta lo proponga la Commissione comunale consultiva, attraverso una indagine delle attività esistenti sul territorio del Comune e definita in collaborazione con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

La distanza viene calcolata tenuto conto dei seguenti fattori numerici:

della superficie residenziale del Comune;

della relativa popolazione residente e fluttuante del Comune;

del numero degli addetti in attività nel Comune;

del numero di abitanti per addetto nel Comune.

La superficie residenziale del Comune è determinata dalla Giunta Comunale previo apposita indagine effettuata dal competente ufficio tecnico.

La popolazione di riferimento è quella residente nel Comune al 31 dicembre dell'anno precedente; la popolazione fluttuante è determinata dalla Giunta Comunale;

Il numero degli addetti in attività è accertato con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello del rilevamento; sono considerati addetti: il titolare, i soci che prestano la loro opera qualificata in caso di società aventi i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985 n° 443; i familiari coadiuvanti con almeno due anni di attività; i dipendenti qualificati con almeno due anni di attività.

Il numero degli addetti necessari in relazione alla popolazione viene determinato dalla Giunta Comunale su proposta della Commissione Consultiva in occasione della determinazione della distanza minima per l'apertura e per il trasferimento di esercizi per ognuna delle attività disciplinate dal presente regolamento; tale fattore è indicativo e non può essere considerato in nessun caso indice di contingentamento delle autorizzazioni poiché è unicamente un dato da applicarsi nella formula matematica che determina la distanza minima necessaria tra esercizio ed esercizio della stessa categoria.

3) La distanza minima di cui al primo comma corrisponde al lato dell'area di influenza a ciascun tipo d'esercizio; quest'ultima si determina dividendo la superficie residenziale di riferimento per il numero di esercizi che si ritiene necessario in relazione alla popolazione ed alle caratteristiche occupazionali degli esercizi in attività; tale numero è dato dal rapporto tra il numero di abitanti per addetto e la media degli addetti per esercizio in attività; in concreto la distanza predetta è data dalla formula allegata al presente regolamento.

4) La distanza minima è stabilita dalla Giunta Comunale e deve sussistere per ogni nuovo esercizio in possesso di una nuova autorizzazione o per il trasferimento di autorizzazioni esistenti per una o più attività disciplinate dal presente regolamento.

Articolo 7

(Criterio di misurazione delle distanze)

Per la misurazione delle distanze intercorrenti tra gli esercizi situati su fronti opposti si dovranno seguire le seguenti fasi:

individuazione dei due ingressi reciprocamente più vicini;

tracciamento, dal punto medio di ciascun ingresso o soglia, dell'asse perpendicolare alla via d'accesso all'esercizio sino ad incontrarne la mezzeria;

misura della distanza, in metri lineari, come somma dei segmenti che costituiscono la spezzata congiungente le due soglie d'ingresso, procedendo lungo la mezzeria della strada.

Per gli esercizi situati sullo stesso fronte si seguono le stesse fasi di cui sopra, sostituendosi la mezzeria della strada con la mezzeria del marciapiede; in assenza del marciapiede sarà considerato marciapiede ideale la parte della carreggiata pari a un quinto di quella totale ed in relazione ad essa sarà individuata la mezzeria, nel caso di esercizi ubicati in piazza, o in particolari situazioni viabilistiche, in cui non è univocamente identificabile l'andamento della mezzeria stradale, il calcolo della distanza è da valutarsi sulla base del percorso pedonale più breve di collegamento tra gli esercizi in esame, in relazione al normale comportamento dei pedoni e nel rispetto delle norme del codice della strada.

Per gli esercizi situati all'interno dei fabbricati, in cortili o altre aree non soggette ad uso pubblico, la distanza sarà misurata fino ingresso dello stabile ove è posizionato il numero civico.

Articolo 8

(Criteri per il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento degli esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista)

1) L'autorizzazione al trasferimento delle attività già esistenti di cui al presente regolamento sono soggette al rispetto della distanza minima prevista dall'articolo 6.

Le attività già autorizzate da almeno cinque anni possono ottenere il trasferimento purché rispettino una distanza minima di almeno 50 metri rispetto agli esercizi preesistenti e rispettino i requisiti igienico sanitari.

2) Sentita la Commissione Comunale è consentito il trasferimento, con un abbattimento del 50% delle distanze minime rispetto a quelle previste dall'articolo 6 nei seguenti casi:

definitivo perimento dello stabile per demolizione, incendio o altre analoghe cause;

insussistenza ed impossibilità di adeguamento alle norme igienico sanitarie dei locali adibiti all'esercizio dell'attività;

sfratto esecutivo dimostrato con sentenza o atto del tribunale non dovuto a morosità;

- 3) Il trasferimento inoltre è sempre consentito nel caso in cui la distanza che intercorre tra la nuova e la vecchia ubicazione dell'esercizio risulta essere inferiore a 50 metri.
- 4) Di 6 mesi in 6 mesi, è consentito il trasferimento temporaneo in qualunque parte del territorio comunale in caso di lavori di ristrutturazione, manutenzione, ecc. dell'esercizio, ovvero in caso di forza maggiore o per altri gravi motivi, temporanei, da documentare.
- 5) Le richieste di autorizzazione per il trasferimento di laboratori di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista nei "Centri Commerciali" sono accolte salvo il rispetto di tutte le norme stabilite dal presente regolamento.

Articolo 9

(Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività)

- 1) Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, per le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, ecc.):
barbieri e parrucchieri per uomo e donna, mq 10 per un solo posto di lavoro, mq 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce "posto di lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;
estetisti mq 14.
- 2) Per l'esercizio delle attività di estetista, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa distinta e separata dagli altri locali.
Nel caso di sub-ingresso l'esercizio dovrà essere adeguato al fine del rispetto delle superfici minime di cui al primo comma e dei requisiti igienico sanitari di cui all'art.10.

Articolo 10

*(Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e egli addetti)
Articolo redatto nel rispetto delle indicazioni dell'ASL*

I locali adibiti all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere o estetista devono avere requisiti dimensionali igienici ed impiantistici di seguito indicati:

- 1) i locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono avere:
 - a) l'altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività in oggetto non inferiore all'altezza di metri 2,70 (D.M. 5 luglio 1975)
 - b) la superficie aero-illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata soggetto a parere favorevole dell'ASL competente;
 - c) in tutti i locali deve comunque essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria in caso di spandimento di sostanze tossiche volatili.
- 2) I servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e confort, sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Sono ammessi, in particolari casi (centro storico), anche servizi igienici esterni, previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL competente. Tutti i servizi sia quelli interni sia quelli esterni devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni:
pavimento ricoperto di piastrelle grafcate e comunque perfettamente solide ed impermeabili;
le pareti ricoperte di piastrelle fino a metri 1,50 e dotate di lavandino all'interno e di tazza. Gli stessi devono essere dotati se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività di barbiere e parrucchiere, di antilatrina con porta a chiusura automatica
- 3) gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa; prevista dalla legge 5 marzo 1990, n. 46.
- 4) Nel caso di locali interrati o seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno un lato completamente fuori terra e almeno 1/8 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga alla ASL competente per territorio ex articolo 8 D.p.R 19 marzo 1956 n° 303 e comunque devono esistere le seguenti condizioni:
 - a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità che non deve comunque superare il 75% nell'area ambiente;
 - b) presenza di impianti di ventilazione forzata che garantiscano almeno 4 ricambio d'aria all'ora;
 - c) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti;
 - d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.
- 5) Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino, ad una altezza di mt. 1,80 devono essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile con acqua e disinfettanti ovvero da marmo per i pavimenti; le pareti possono anche essere ricoperte da adeguato materiale lavabile rigido, e

solidalmente applicato fino a metri 1,80, con esclusione della tappezzeria in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resino-plastico; gli angoli di raccordo tra le pareti ed i pavimenti devono essere arrotondati.

6) Nei locali di lavoro i lavandini fissi in maiolica o smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal servizio di igiene e sanità pubblica della ASL competente, vanno installati su parete piastrellata fino a metri 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di metri 0,30.

Detti lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature. I lavatesta devono essere ad acqua corrente potabile calda e fredda con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura.

Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso il parrucchiere/barbiere stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

7) Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dai locali di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente areati per un facile e rapido ricambio d'aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso. (D.p.r. 19 marzo 1956 n° 303 articolo 18)

8) Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal Regolamento devono essere dotate di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di un recipiente muniti di coperchio con apertura a pedale per la raccolta dell'immondizia. In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

9) Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio; di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero dei lavoratori. Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il prontoso soccorso sia chirurgico (tagli) sia medico (intossicazioni, allergie, malori); dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.

10) Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione: gli esercizi per l'attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna debbono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile. Gli schienali dei sedili devono essere muniti di appoggiacapo il quale deve essere coperto di carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni persona.

11) Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi anche per le attività estetiche:

- a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale e di igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
- c) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
- e) per ogni nuovo cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- f) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;
- g) tutti gli attrezzi, occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua, devono essere disinfettati; la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come forbici o altri strumenti metallici, deve eseguirsi a mezzo di calore o raggi ultravioletti; in particolare i rasoi e gli altri ferri del mestiere devono essere sostituiti con altri di tipo monouso; tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; i rasoi e gli altri strumenti monouso vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio; in ogni caso tutti gli strumenti non a perdere devono essere accuratamente puliti e abbondantemente lavati con acqua oltre che essere immersi prima dell'uso nell'alcol denaturato a 70 ° o in disinfettante idoneo secondo le indicazioni del servizio di igiene e sanità pubblica dell'USSL, quale organo di vigilanza sanitaria competente sul territorio;
- h) gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
- i) in caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;

- l) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi abbondantemente con acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
- m) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
- n) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;
- o) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;
- p) i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti areazioni dell'ambiente;
- q) il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 mt secondo alla cappa e possibilmente con cappa chiusa.
- r) durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;
- s) gli strumenti riutilizzati devono essere sterilizzati mediante raggi ultravioletti in appositi apparecchi; per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121° centigradi per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170 ° per 2 ore. Quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature è possibile procedere alla disinfezione chimica: in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante, e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente; i prodotti consigliati possono essere i composti che liberano cloro in particolar modo per la sua praticità la Clorammina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 grammi per litro, composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina.
- t) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi.
- 12) Il titolare dell'autorizzazione segnalerà al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica casi di focolai, anche sospetti di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività. I titolari dell'autorizzazione devono segnalare altresì all'organo di vigilanza dell'ASL eventuali danni derivati o riferibili all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici nei propri dipendenti. (D.p.R. 1124/65).
- 13) Il personale di lavoro e di assistenza di entrambi i sessi, comunque adibito all'esercizio dell'attività, deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria rilasciato dal Comune di residenza. Il personale di minore età o in condizione di apprendista deve essere sottoposto a visita ai sensi della legge 17 ottobre 1967 n° 977. I libretti di idoneità sanitaria delle persone indicate nel comma precedente devono essere tenuti in custodia dal titolare dell'autorizzazione per essere esibiti a ogni richiesta della autorità competente e sono soggetti al rinnovo di validità secondo le disposizioni dei competenti Organi Sanitari.
- 14) Le acque reflue provenienti dalle attività di parrucchiere, pettinatrice o estetista devono essere paragonate ad attività di prestazione di servizi e sono da considerarsi ai sensi dell'articolo 14 secondo comma punto b) della legge regionale 26 marzo 1990 n° 13 assimilabili a quelle provenienti da insediamenti abitativi e pertanto classificati nella classe a) del predetto articolo 14 purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta Legge Regionale 13/90. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi all'osservazione dei regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

Articolo 11

(Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali case di cure, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti)

Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente regolamento in forma ambulante le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico sanitarie dettate dal presente regolamento.

Le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna possono esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiate per la particolare attività, e quindi previo parere del servizio di igiene e sanità pubblica competente, purché svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati, sia quando l'ammalato è al domicilio che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso dal Direttore Sanitario.

Gli strumenti per l'attività professione per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile conservati in apposita custodia costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono

essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio su malati.

Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e per donna possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL competente o del direttore sanitario in caso di decesso in luogo di cura e devono essere svolti da personale qualificato di esercizi autorizzati.

Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

Articolo 12

(Requisiti igienici per le attività svolta a domicilio)

Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico sanitario, ai seguenti requisiti:

a) i locali devono possedere le caratteristiche indicate nell'art.10, ad eccezione del raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti e devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui all'articolo 11, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza. Per le altre caratteristiche igieniche dei locali si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti.

b) impianti igienico sanitarie e attrezzature destinate all'esercizio:

deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o di smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL competente, su parete piastrellate fino a metri 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di metri 0,30.

I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo. Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'art. 10, punti 6,7,9,10,11,13,14, devono essere rispettate. Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abilitazione. Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio.

Articolo 13

(Altre disposizioni igienico sanitarie)

Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

Articolo 14

(Domande di nuove autorizzazioni)

1) Le domande tendenti ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi per lo svolgimento delle attività descritte di barbiere, parrucchiere per uomo e donna o estetista devono essere indirizzate al Sindaco ed in particolare devono riportare:

a) generalità del richiedente: nome cognome luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale;

b) informazioni anagrafiche dell'impresa che richiede l'autorizzazione: denominazione, natura giuridica, sede, ubicazione dell'esercizio da destinare all'attività (via e numero civico) e dichiarazione di disponibilità dei locali.

c) descrizione dell'attività che il richiedente intende svolgere (barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista);

d) documento attestante il possesso della qualificazione professionale del richiedente ovvero dichiarazione attestante che la persona è già stata iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane per la medesima attività che intende svolgere; nel caso di società la qualificazione professionale deve essere documentata dalla persona o dalle persone che assumono la direzione della azienda;

- e) atto costitutivo in copia autentica debitamente registrato nel caso la richiesta sia presentata da una società;
- f) certificato della cancelleria commerciale del tribunale dal quale risulti che a carico del richiedente non siano in corso procedure fallimentari, di concordato preventivo o di amministrazione controllata;
- 2) Dopo l'esame della commissione a richiesta della Ufficio competente devono essere presentati:
- a) libretto di idoneità sanitaria del richiedente o della persona che assumerà la direzione dell'azienda (in visione);
- b) pianta planimetrica in scala dell'esercizio in duplice copia, sottoscritta dal richiedente, indicante la destinazione e la dimensione dei singoli vani, dimensioni delle aperture verso l'esterno, calcolo separato dei rapporti aeranti ed illuminanti, indicazione dell'altezza netta interna; la planimetria dovrà essere in scala da 1:20 a 1:100;
- c) relazione tecnica descrittiva dei locali, con indicazione dei posti di lavoro, delle fonti di approvvigionamento idrico, delle modalità di smaltimento acque reflue, delle modalità di pulizia e sanificazione dei locali, disinfezione e sterilizzazione degli strumenti e precisazioni tecniche su impianti di trattamento o ricambio dell'aria, eventualmente presenti;
- d) certificazione attestante l'agibilità e la destinazione d'uso dei locali (solo per le attività di nuova attivazione)
- e) documento comprovante la definitiva disponibilità dei locali (copia del contratto di affitto, atto di acquisto registrato, dichiarazione del proprietario ecc. ecc.);
- f) ogni altra documentazione a richiesta degli Uffici competenti per motivi di interesse pubblico.
- 3) La suddetta documentazione salvo richiesta di proroga motivata deve essere presentata entro 120 giorni dalla comunicazione dell'avviso di accoglimento della domanda di rilascio dell'autorizzazione, pena l'archiviazione della domanda stessa.
- 4) In caso esistano domande di nuove autorizzazioni e di trasferimento, la Commissione darà la priorità della domanda di trasferimento; a parità di richieste, vale la priorità nella presentazione della domanda.

Articolo 15

(Domande di trasferimento)

- 1) Le domande tendenti ad ottenere il trasferimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere presentate secondo le modalità previste dall'articolo 11.
- 2) Entro 120 giorni dalla comunicazione dell'avviso di accoglimento della domanda di trasferimento l'interessato deve produrre la documentazione contenuta nell'articolo 11 unitamente all'atto formale di autorizzazione relativo al precedente esercizio.
- 3) L'inosservanza della scadenza di cui al precedente comma comporta l'archiviazione della domanda.

Articolo 16

(Subingresso per atto tra vivi)

- 1) Le domande tendenti ad ottenere il subingresso per atto tra vivi nelle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere presentate secondo le modalità previste dall'articolo 11 e devono essere accompagnate dall'atto di cessione dell'azienda, debitamente registrato nonché dalla documentazione prevista dall'articolo 11 se non già in possesso dell'ufficio.

Articolo 17

(Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'autorizzazione)

- 1) Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato possono richiedere, entro sei mesi dall'evento, l'intestazione dell'autorizzazione per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale purché venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata.
- 2) Decorso il quinquennio ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni l'autorizzazione decade di diritto salvo che l'intestatario non provi il possesso di tutti i requisiti soggettivi.
- 3) A seguito del decesso del titolare gli aventi diritto per ottenere la titolarità dell'autorizzazione devono anche presentare i seguenti documenti:

- a) atto notorio dal quale risulti chi sono gli eredi oppure quando tra essi non vi siano minori dichiarazione degli eredi di analogo contenuto, resa e sottoscritta ai sensi di legge innanzi a competente funzionario comunale;
- b) certificato recante l'autorizzazione di legge da parte del giudice tutelare nel caso che esistano eredi minori;
- c) ricevuta di avvenuta denuncia di successione
- d) certificato della cancelleria commerciale del tribunale dal quale risulti che a carico del defunto titolare dell'autorizzazione non siano in corso procedure fallimentari, di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

Articolo 18

(Decadenza e revoca dell'autorizzazione - sospensioni temporanee - cessazione dell'attività)

- 1) L'autorizzazione di cui al precedente articolo 5 decade in caso di perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo articolo fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 17.
- 2) L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:
 - a) sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi previsti dall'articolo 5;
 - b) mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
 - c) sospensione non autorizzata dell'attività per oltre 60 giorni.
- 3) L'autorizzazione in caso di sopravvenute gravi carenze dei requisiti igienico sanitari (originariamente accertati), viene sospesa fino alla eliminazione delle carenze riscontrate, che comunque dovranno essere risanate nei termini stabiliti dall'Autorità Sanitaria Locale; qualora, trascorso il termine assegnato tali carenze si dovessero ripresentare nel corso di successive ispezioni l'autorizzazione può essere immediatamente revocata.
- 4) Il Sindaco può, per comprovate necessità o per altri gravi motivi, prorogare di sei mesi il termine di attivazione dell'esercizio.
- 5) E' fatto obbligo di dare preventivamente comunicazione al Sindaco nel caso di sospensioni temporanee dell'attività per un periodo superiore a 3 giorni e fino a 30.
- 6) Per periodi superiori a 30 giorni il Sindaco può autorizzare la sospensione della attività fino a tre mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori tre mesi, su richiesta dell'interessato per ragioni di necessità o per altri gravi motivi da documentare.
- 7) Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di inoltrare apposita denuncia al Sindaco entro il termine di 30 giorni dalla cessazione stessa restituendo l'autorizzazione formale in atto.

Articolo 19

(Comunicazione dei provvedimenti-effetti)

- 1) I provvedimenti del Sindaco sono comunicati per iscritto agli interessati.
- 2) I dinieghi in materia di autorizzazione devono essere motivati e comunicati al richiedente entro 60 giorni decorrenti dalla data dell'esame della domanda da parte della Commissione Comunale, ovvero dalla data della presentazione della domanda per i casi di subingresso, corredata dalla documentazione richiesta, ovvero dalla data di presentazione dei documenti mancanti.
- 3) Le domande già respinte non costituiscono ragione di priorità per l'interessato, relativamente a successive analoghe istanze fatte per lo stesso tipo di attività.
Nel caso tuttavia che una autorizzazione concessa non sia stata attivata nei termini prescritti, subentra nella concessione il primo fra gli esclusi nell'elenco delle domande del mese al quale si riferisce la concessione decaduta.

Articolo 20

(Obbligo di esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e degli avvisi dell'autorità sanitaria)

- 1) E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente Regolamento di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico l'autorizzazione dell'esercizio, le tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

Articolo 21

(Calendario - orari di apertura e chiusura degli esercizi - Esposizioni obbligatorie)

1) In ogni laboratorio per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna o estetista è inoltre obbligatoria l'esposizione al pubblico in modo ben visibile dell'orario di apertura settimanale e del calendario delle festività.

Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori addetti e nel rispetto dei Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro, l'orario di apertura settimanale viene determinato da ciascuna impresa entro i seguenti limiti: apertura antimeridiana non oltre le ore 9.00 (nove) - chiusura serale non oltre le 20.00 (venti) o, nel periodo dell'anno nel quale è in vigore l'ora legale, non oltre le ore 21.00 (ventuno); ogni laboratorio dovrà comunque garantire il servizio al pubblico nell'orario compreso dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00, l'orario settimanale di apertura ed ogni sua variazione deve essere segnalata al Sindaco.

2) Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico esercizio o in esercizi diversi con ingresso in comune, i titolari delle autorizzazioni debbono scegliere un unico tipo di orario fra quelli autorizzati per le diverse attività ed esporlo al pubblico a norma del comma precedente.

3) Fatte salve deroghe di carattere particolare, nelle giornate di domenica e lunedì, nonché nelle giornate di festività a carattere nazionale e nella giornata della festività Patronale comunale, è obbligatoria la chiusura dei laboratori; la chiusura infrasettimanale del lunedì non è obbligatoria quando nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica;

4) Il Sindaco, inoltre, di concerto con le Organizzazioni Sindacali degli operatori del settore maggiormente rappresentative sul territorio del Comune e sentita la Commissione comunale, può autorizzare deroghe e modifiche del calendario e degli orari di apertura e chiusura.

Articolo 22

(Vigilanza)

1) Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra Autorità competente possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'articolo 1 per gli accertamenti di competenza.

Articolo 23

(Sanzioni)

1) L'inosservanza delle norme del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e con le procedure previste dal testo unico della Legge Comunale e Provinciale.

2) Oltre a quelle indicate nel 1° comma, per i casi di recidiva e in ordine di gravità sono previste le seguenti sanzioni:

a) richiamo e/o diffida;

b) chiusura temporanea dell'esercizio fino ad un massimo di 6 mesi;

c) revoca dell'autorizzazione.

3) L'entità delle sanzioni, in rapporto alle diverse violazioni e alla loro ripetitività, verrà stabilita con ordinanza del Sindaco ai sensi di legge.

4) Il Sindaco ordina l'immediata cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione, dandone comunicazione alla Camera di Commercio - Commissione Provinciale per l'Artigianato, e a tutti gli organi preposti al controllo.

5) Nei confronti di chi esercita l'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna o di estetista, senza i requisiti professionali di cui all'art.3 è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa prevista dalla legge, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

5) Nei confronti di chi esercita l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna o di estetista senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 5 la sanzione prevista dalla legge.

Articolo 24

(Disposizioni transitorie e finali)

1) Coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere o di una autorizzazione limitata all'esercizio dell'attività solo a soggetti di un unico sesso (parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, pettinatrice o dizioni similari) possono ottenere, fatto salvo il parere sanitario, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna presentando apposita istanza.

2) Coloro che, alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna o dizioni similari possono ottenere, fatto salvo il parere sanitario, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere presentando apposita istanza.

3) Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti i titolari di autorizzazione sono tenuti a richiedere l'adeguamento dell'autorizzazione stessa ad una delle dizioni di cui ai punti 2-3 e 4 dell'art.1 del Regolamento stesso.

4) Le attività in qualsiasi modo esercitate, qualsiasi sia la forma e la natura giuridica, che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento risultano utilizzare una delle attrezzature previste dall'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990 n° 1 devono essere considerate soggette al presente regolamento.

5) Entro novanta giorni dalla adozione del presente regolamento, il Sindaco redigerà un elenco delle attività e delle imprese di cui al comma precedente ed inviterà il responsabile dell'attività o dell'impresa a documentare il possesso della qualificazione professionale di estetista prevista dalla legge 4 gennaio 1990 n° 1; nel caso in cui le imprese o le attività esistenti non rispondano ai requisiti previsti dal presente regolamento, il Sindaco provvede entro 120 giorni a fissare il termine massimo non superiore a 12 mesi per gli adeguamenti necessari.

6) Per l'attività di estetista le norme del presente regolamento, della legge 14 febbraio 1963 n° 161 modificata dalla legge 23 dicembre 1970 n° 1142, vengono integrate dalle norme previste dalla legge 4 gennaio 1990 n° 1 e dalla L.R. 9 dicembre 1992 n° 5 4.

7) Gli esercizi in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per ottenere la conversione dell'autorizzazione in una delle forme previste dal regolamento stesso, dovranno rispondere ai requisiti di cui agli articoli:

- 9	comma	1a e 1b (metrature)
- 10	comma	1a, 1b (locali), 1 c
	"	2 (servizi igienici)
	"	4
	"	5 (rivestimenti)
	"	6 (lavamani)
	"	7
	"	8 (Contenitori per biancheria)
	"	9 (disponibilità biancheria)
	"	10 (pulizia piani di lavoro)
	"	11 (norme di comportamento)

Saranno verificati nel corso del sopralluogo per il rilascio del parere sanitario.

8) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ogni istanza di trasferimento di attività sarà soggetta a parere igienico-sanitario nel quale sarà richiesta l'ottemperanza ai requisiti previsti da regolamento nella sua completezza. Tali domande dovranno contenere l'esplicita dichiarazione del tipo di attività che si intenderà svolgere.

9) Nei casi di subingresso devono essere comunque salvaguardati i requisiti di cui al precedente comma 7).

10) Nei casi contemplati dai commi 1)2) del presente articolo, in sede di prima applicazione regolamentare, non si tiene conto delle distanze minime esistenti tra esercizi similari già attivati.


Articolo 25

(Abrogazione ed entrata in vigore)

1) Il presente regolamento entrerà in vigore dopo quindici giorni dalla ripubblicazione all'albo pretorio così come previsto dallo Statuto Comunale (art.5).

DISTANZE MINIME PER L'APERTURA DI NUOVI LABORATORI DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA

FORMULA MATEMATICA



Barbieri

Superficie del Comune
Abitanti della zona
Abitanti per addetto ritenuto utile
Addetti in esercizio
Numero esercizi

Distanza minima tra esercizi

metri

Parrucchieri per uomo e donna

Superficie del Comune
Abitanti della zona
Abitanti per addetto ritenuto utile
Addetti in esercizio
Numero esercizi

Distanza minima tra esercizi

metri

Estetiste

Superficie del Comune
Abitanti della zona
Abitanti per addetto ritenuto utile
Addetti in esercizio
Numero esercizi

Distanza minima tra esercizi

metri